



## **Schema di Decreto Ministeriale su Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome**

### **Prime considerazioni Confindustria**

*Roma, 20 ottobre 2014*

Confindustria condivide, in linea generale, le osservazioni presentate dalle Regioni, soprattutto negli aspetti che mirano a ridurre il ricorso alla procedura di verifica.

Si ritiene che il testo delle Linee Guida sia nella sostanza equilibrato con indicazioni che possano consentire un giusto connubio tra gli obiettivi di tutela ambientale e l'esigenza di salvaguardare l'iniziativa economica.

Si evidenzia che questo decreto ministeriale deve consentire di ridurre al minimo la discrezionalità delle singole regioni di prevedere disposizioni più restrittive prevedendo, ad esempio, per quanto possibile, soglie minime sotto le quali le singole regioni non debbono poter legiferare.

Infatti, l'obiettivo del Decreto, deve rispondere all'esigenza di intervenire in una situazione di disparità applicative che si registra attualmente nel territorio nazionale, che spesso - come emerge anche da un'analisi dei regimi autorizzatori recentemente condotta dal GSE in tema di bioenergie - non è legata ad oggettive diversità tecnico-geografiche tra le regioni.

In tale contesto si ritiene che la previsione della diminuzione del 50% delle soglie contenute in Allegato IV comporta un aggravio economico e procedimentale innanzitutto per le Regioni che si troverebbero a dover affrontare una mole di procedimenti difficilmente gestibili e con aggravii in termini temporali. Proponiamo quindi una percentuale più bassa di riduzione di questa soglia (es. 30%). In ogni caso deve essere chiaro che la soglia (50% o minore riduzione) rappresenta la riduzione massima applicabile dalle Regioni, valore uniforme su tutto il territorio nazionale.

Fissata la soglia massima sarebbe opportuno riconoscere alle Regioni e alle Province Autonome la possibilità di modulare la percentuale di riduzione delle soglie attraverso un *range* di riduzione, più flessibile e meno gravoso laddove opportuno sulla base delle caratteristiche del proprio territorio e delle attività produttive ivi stanziato. In particolare appare penalizzante la riduzione al 50% della soglia per tutti i territori costieri marini e lacuali per una profondità di 300 metri dalla linea di battigia, come previsto al paragrafo 4.3.2, senza possibilità di discriminare in base alle varie destinazioni d'uso già attribuite ai territori costieri (i.e. caratteristica, questa individuabile solo dalla regione di competenza).

Occorre chiarire, inoltre, che la riduzione della soglia di cui sopra sia definita sulla base di criteri dimensionali per categorie di opere omogenee.

Coerentemente all'obiettivo di uniformità di applicazione nazionale si evidenzia che all'art. 2.2.a la discrezionalità legislativa regionale appare decisamente troppo ampia con rischio di creare nuovamente una paradossale ed inevitabile situazione di grave disparità tra le varie regioni d'Italia.

Sulla base delle suddette considerazioni, riteniamo particolarmente critico il capitolo 6 delle Linee Guida ("Modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle Linee Guida").

L'attuale testo lascia, ad esempio, la possibilità al legislatore regionale di *"ridurre ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del 152/2006 e s.m.i. o stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale"*. Questa discrezionalità rischia di andare nella direzione opposta all'obiettivo di razionalizzazione e uniformità di applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

Si evidenzia inoltre che all'art. 2, comma 3, il regime transitorio prevede che i procedimenti in corso debbano concludersi ai sensi della normativa previgente.

Si ritiene invece più opportuno lasciare la facoltà al proponente di decidere se proseguire con la vecchia normativa o se optare per la nuova.

Ciò consentirebbe una maggiore flessibilità per i proponenti ma anche uno snellimento delle procedure a carico delle autorità competenti. Nella situazione attuale è quanto mai prioritario perseguire obiettivi di semplificazione burocratica e di efficacia delle norme per evitare un

appesantimento nell'avvio dei progetti da parte imprenditoriale. Si ricorda, a titolo di esempio, che anche l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 46/2014 fa salva la facoltà per i gestori di adeguarsi alla nuova disciplina;

Un aspetto di specifico interesse riguarda il "cumulo con altri progetti".

Innanzitutto, sarebbe opportuno rendere più evidente che la valutazione del criterio per la verifica di assoggettabilità relativo al cumulo con altri progetti deve essere condotta dall'autorità competente e non debba rientrare tra gli elementi dell'istanza da parte dei soggetti proponenti, in coerenza con quanto previsto all'art.20 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Entrando più nello specifico, in riferimento all'ambito territoriale per la verifica del criterio del cumulo si concorda con le osservazioni presentate dalle Regioni, ovvero si condivide la proposta di riduzione dimensionale della fascia di interesse. In particolare, per quanto riguarda le opere areali, la fascia appare eccessivamente ampia (un km intorno al perimetro). Ciò anche in analogia con quanto definito per le opere lineari, per le quali si considera un'area di "influenza" di 500 m dall'asse (ovvero, in senso lato, dal "perimetro") dell'opera. Si propone di limitare, anche per le opere areali, l'estensione dell'area a 500 m intorno al perimetro.

Sul criterio del cumulo osserviamo anche che il testo delle linee guida non chiarisce che è da applicarsi esclusivamente a progetti appartenenti ad una specifica categoria progettuale e quindi riferibili solo a progetti con soglie dimensionali omogenee.

Inoltre, per quanto riguarda i casi esclusi dal criterio del "cumulo con altri progetti" (capitolo 4.1 delle LG, primo punto dell'elenco) riteniamo che l'esclusione debba riguardare tutti i casi di progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano o un Programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato. Ciò coerentemente con quanto affermato a conclusione del paragrafo 4.1, in cui viene asserito che la VAS è già di per sé il contesto procedurale più adeguato alla valutazione degli effetti indotti dalla realizzazione delle opere

Proponiamo quindi la soppressione delle parole "*nel caso in cui nel Piano o Programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;*"

Inoltre, si ritiene opportuno un chiarimento sull'ambito di applicazione delle linee guida che dovrebbe essere riferito ai soli progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato IV, Parte II, del DLgs 152/2006).

Le linee guida includono invece anche i progetti relativi a opera o interventi di nuova realizzazione di cui al punto 4-ter dell'Allegato II alla Parte II del decreto richiamato (elettrodotti che fanno parte della rete elettrica di trasmissione nazionale). Questi progetti sono sottoposti a screening nazionale e quindi di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Anche per questi progetti, se inclusi, risulterebbe particolarmente critico l'aspetto relativo al cumulo con altri progetti che, nel caso, non deve essere previsto per le varianti dei progetti ma solo per interventi di nuova realizzazione.

Infine, per quanto riguarda le zone protette le linee guida potrebbero essere integrate con indirizzi volti ad un coordinamento della procedura di assoggettabilità a VIA con le verifiche sui vincoli (es. paesaggistici, idrogeologici ecc.). In alcune regioni è già adottato un approccio integrato tra queste procedure.

In riferimento ai vincoli segnaliamo che il vincolo posto in caso di presenza di aree di importanza storica, culturale o archeologica (punto 4.3.8 delle linee guida) sembra essere eccessivo: infatti tali elementi, che non appartengono in senso stretto all'ambito "naturale", sono già tutelati da specifiche leggi di settore e l'avvio di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corrispondenza di valori di soglia più bassi non appare del tutto giustificato.

Un ultimo aspetto riguarda il periodo transitorio dall'emanazione del decreto al recepimento delle disposizioni negli ordinamenti delle singole autorità regionali o delle Province Autonome.

Anche in questo caso evidenziamo la necessità di evitare il rischio di asimmetrie applicative nell'ambito del territorio nazionale, pertanto occorre prevedere che nelle more del recepimento del Decreto sulle linee guida da parte delle autorità locali le disposizioni siano ritenute vigenti su tutto il territorio nazionale a partire dall'emanazione del Decreto stesso.